CAMERA DEI DEPUTATI N. 1795

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(BERLUSCONI)

E DAL MINISTRO DEL TESORO

(DINI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(PAGLIARINI)

—

Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di ordinamenti finanziari contabili

Presentato il 19 dicembre 1994

ONOREVOLI DEPUTATI ! — Il presente disegno di legge ripropone identicamente alcune delle disposizioni contenute nel decreto-legge 28 ottobre 1994, n. 601, recante disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative.

Le disposizioni stesse sono raggruppate in più disegni di legge (dodici in tutto) per materie omogenee in modo da rispecchiare la competenza delle singole Commissioni permanenti delle Camere.

In tal modo, procedendo nell'*iter* parlamentare di approvazione dei singoli disegni di legge, vengono meno le analoghe disposizioni contenute nel decreto-legge n. 601 del 1994.

Il disegno di legge in esame riproduce sostanzialmente disposizioni di semplice proroga dell'efficacia delle norme fondamentali che regolano le attività e gli interventi cui i termini si riferiscono e norme che consentono la prosecuzione di interventi finanziari dello Stato.

Alcune disposizioni sono caratterizzate da innovazioni normative non meramente formali, anche se talvolta accompagnate dal differimento di una precedente disciplina a termine, e relative per lo più ad interventi già avviati le cui procedure non sono state completamente definite.

Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 consentono l'utilizzazione nel 1994 di somme stanziate nel bilancio dello Stato

che al 31 dicembre 1993 non avevano formato oggetto di provvedimenti amministrativo-contabili di spendita.

In particolare esse riguardano, oltre allo stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, quelli dei Ministeri del tesoro, delle finanze e di grazia e giustizia.

Per quanto concerne la Presidenza del Consiglio dei ministri, va tenuto conto che le procedure contabili per consentire il passaggio da una gestione fuori bilancio, quale è il Fondo per la protezione civile, alla gestione ordinaria previsto dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225, si sono concluse solo sul finire del 1993, per cui si rende necessario conservare in bilancio gli stanziamenti del dipartimento del coordinamento della protezione civile appositamente istituiti.

In materia sociale vengono conservati i fondi destinati al funzionamento del Comitato nazionale di bioetica, di cui alla legge 4 dicembre 1993, n. 508, ed all'Osservatorio nazionale per il volontariato, di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266.

Inoltre con l'articolo 3 vengono conservati i fondi destinati al finanziamento di progetti finalizzati al perseguimento alla lotta alla droga di cui alla legge 19 luglio 1991, n. 216.

Con l'articolo 4 viene assicurata la possibilità di proseguire i programmi in corso nel settore della metanizzazione, garantendo le somme necessarie al cofinanziamento dei relativi programmi ammessi alla partecipazione finanziaria da parte della CEE.

L'ulteriore proroga del termine di scadenza (30 giugno 1994) dell'accordo di programma volto alla realizzazione di un progetto per la reindustrializzazione e la realizzazione di un parco tecnologico nell'area della Val Basento, si palesa necessaria ed urgente al fine di consentire il completamento dell'*iter* procedurale di adozione del decreto ministeriale regolante la concessione delle agevolazioni per la reindustrializzazione dell'area stessa, *iter* che comprende, tra l'altro, l'acquisizione del parere del Consiglio di Stato.

Si tratta quindi di una proroga motivata esclusivamente da esigenze di carattere procedurale, restando fermi, come specificato nella disposizione normativa, tutti gli altri termini già previsti nell'atto stipulato il 18 marzo 1994, ed approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il 30 marzo 1994, recante modificazioni ed integrazioni dell'accordo di programma in parola. In tal senso il comma 2 dell'articolo 4.

Le disposizioni di cui all'articolo 5 sono finalizzate a disporre per l'anno 1993 e per tutto il 1994 un ulteriore differimento, a carico del Fondo per la protezione civile, degli interventi in favore delle associazioni di volontariato di protezione civile e della comunità scientifica, previsti, rispettivamente, negli articoli 11 e 9 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, interventi differiti, da ultimo, per l'anno 1991, dall'articolo 1 della legge 20 maggio 1991, n. 158.

In particolare il comma 1 prevede una proroga degli interventi in favore dei gruppi di volontariato associati alle attività di previsione, prevenzione e soccorso disponendo, altresì, la possibilità di comprendere in tali interventi la concessione finalizzata all'acquisto di mezzi ed attrezzature necessari per l'efficiente espletamento di attività di soccorso in caso di emergenza.

Tale specifica previsione normativa appare atta a dirimere dubbi interpretativi postisi in sede attuativa del citato articolo 11 del decreto-legge n. 159 del 1984, in ordine alla liceità della concessione di tali contributi, i quali assumono connotazione meramente strumentale rispetto alla finalità di pubblico interesse perseguita dalla norma *de qua*, consistente nel consentire, a fronte di situazioni di emergenza, un tempestivo ed efficace intervento delle associazioni di volontariato, reso possibile da un adeguato potenziamento dei mezzi ed equipaggiamenti di supporto.

La legge 25 febbraio 1987, n. 67, prevedeva all'articolo 28, comma 5, che fosse riservato, a valere sugli stanziamenti dello stesso articolo, un contributo di lire 500

milioni annui da destinare interamente allo sviluppo e distribuzione dell'editoria speciale periodica per non vedenti, prodotta con caratteri tipografici normali, su nastro magnetico e *braille*.

Il regolamento di attuazione di tale disposizione fu emanato soltanto nel 1990, con decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 1990, n. 78, ed alla distribuzione del contributo fu provveduto soltanto nel 1992.

Da allora l'editoria periodica per non vedenti non ha più ricevuto alcun contributo, poiché l'articolo 28 della legge n. 67 del 1987 limitava i finanziamenti a tale titolo al 1990, successivamente non è stato più rifinanziato.

Si è creata così una situazione di grave disagio poiché gli editori del settore, sulla base dei finanziamenti prima sperati, e poi finalmente ricevuti, hanno impostato una azione di sviluppo delle testate e della loro diffusione che ora, esaurite le risorse, dovrà essere drasticamente ridotta o, nei casi estremi, cessare del tutto.

Non si può lasciare senza più risorse un settore editoriale che, per l'utenza cui si rivolge, costituisce uno strumento insostituibile di integrazione culturale e sociale.

Ciò tanto più se si tiene presente che per altre categorie editoriali si è provveduto al rifinanziamento con disposizioni varie (vedi ad esempio le leggi 7 agosto 1990, n. 250, e 14 agosto 1991, n. 278, e successive integrazioni e modificazioni).

Con l'articolo 6 si pone rimedio all'attuale mancanza di risorse per l'editoria speciale per non vedenti proponendo allo scopo il ripristino di un contributo annuo di 1.000 milioni, da ripartire con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 1990, n. 78.

Con l'articolo 7 resta differita l'operatività delle gestioni fuori bilancio fino alla data di entrata in vigore della legge 23 dicembre 1993, n. 539, recante la disciplina della materia. Inoltre il medesimo articolo limita al 31 marzo 1994 l'operatività della gestione fuori bilancio del Fondo della protezione civile onde consentire l'impostazione delle relative spese nel bilancio dello Stato.

Per quanto riguarda l'articolo 8, si precisa che i limiti di spesa fissati dalla legge 13 luglio 1966, n. 559, fermi ormai da oltre venticinque anni, costituiscono un pesante ostacolo per l'attività amministrativa dell'Istituto Poligrafico dello Stato. Essi, infatti, costringono a presentare agli organi dell'Istituto relazioni anche su acquisti di modico valore che rappresentano la parte più numerosa degli acquisti stessi.

Il livello di inflazione registrato nel decorso periodo ha privato di significato i limiti stessi, per cui si rende necessario – anche sul piano economico – il loro adeguamento ai mutati valori monetari.

Con la Relazione al Parlamento sui risultati della gestione dell'Istituto negli esercizi 1989, 1990 e 1991, la Corte dei conti ha richiamato ulteriormente (confronta punti 2 e 3 del capitolo V: Sintesi conclusiva), l'esigenza di adeguamento della composizione e delle funzioni degli Organi, in relazione al « consolidamento della natura economica dell'Istituto ed al progressivo ampliarsi dell'attività rivolta al mercato, che sottolineano, sempre più marcatamente, le inadeguatezze – rispetto allo stato di fatto venuto a determinarsi – della legge 13 luglio 1966, n. 559, che, integrata dalla legge 20 aprile 1978, n. 154, dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1967, n. 806 e dal decreto ministeriale 8 agosto 1979 (questi ultimi due di attuazione rispettivamente delle leggi precedentemente richiamate), costituisce ancora oggi la base normativa alla quale l'Istituto è obbligato a conformare il proprio modo di essere ed operare ».

In particolare per quanto concerne la natura economica dell'Istituto, ulteriore e definitivo riconoscimento legislativo è intervenuto con l'articolo 1 della legge 11 luglio 1988, n. 266.

Al fine di consentire, con gli approfondimenti del caso, attuazioni in linea con le esigenze evidenziate, viene previsto, al comma 3 dell'articolo 8 medesimo, che il Ministro del tesoro, sia per legge autorizzato, con proprio decreto, a rideterminare le attribuzioni e la composizione degli organi di cui all'articolo 10, come integrato e modificato dall'articolo 5 della

legge 20 aprile 1978, n. 154, all'articolo 2 della legge 20 aprile 1978, n. 154, ed all'articolo 11 della legge 13 luglio 1966, n. 559.

Con l'articolo 9 si dispone una proroga di dodici mesi dalla gestione commissariale di liquidazione dell'Ente « Colombo '92 », sia per quanto riguarda le funzioni del commissario, sia per la gestione del personale, sia per gli interventi conservativi e manutentivi del patrimonio.

L'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, da ultimo sostituito dal decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, dispone che gli intermediari avessero dovuto procedere entro il 31 dicembre 1992 ad integrare con gli estremi anagrafici – documento di identificazione e codice fiscale – i dati relativi ai conti, depositi e rapporti continuativi in essere al 1° gennaio 1992.

Il decreto del Ministro del tesoro 19 dicembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 1991, prevedeva che dal 1° gennaio 1993 « l'intermediario non dovrà eseguire operazioni disposte dopo tale data dal cliente, che non abbia reso possibile l'integrazione dei dati ».

A seguito della scadenza del 1° gennaio 1993, le competenti autorità di controllo e gli organismi di categoria hanno rappresentato la situazione, in cui si trovava il sistema finanziario, di obiettiva difficoltà per il reperimento di tutti i dati necessari al completamento del quadro informativo previsto dalla legge relativamente ai conti e ai rapporti in essere con la clientela, specialmente quelli di data più remota.

Secondo le rilevazioni condotte, è stato stimato che il difetto di integrazione riguardava non meno del 30-40 per cento dei conti interessati dall'utilizzo di assegni bancari, dei conti « bancomat » e delle carte di credito. Di non minore rilevanza si presumeva la quantità di altri rapporti continuativi che tuttavia non vengono normalmente movimentati attraverso mezzi di pagamento.

Come è noto la legge ha previsto, a carico degli intermediari, numerosi e sofisticati adempimenti. L'arco temporale intercorrente tra il dicembre 1991 ed il gennaio 1993 non è apparso sufficiente per una azione capillare ed incisiva da parte degli intermediari come è oggettivamente necessario.

Per quanto precede si è rilevata l'opportunità di operare un differimento del termine del 31 dicembre 1992 previsto dalla legge.

La modifica disposta con l'articolo 10 ha consentito di raggiungere l'obiettivo necessario di assicurare certezza al sistema dei pagamenti e il puntuale adempimento delle obbligazioni che risultavano compromesse dal rifiuto che gli intermediari, al 1° gennaio 1993, avrebbero potuto opporre alla richiesta di esecuzione di operazioni effettuate a valere su conti, depositi e rapporti continuativi per i quali pur sussistendo disponibilità di fondi non sia stata realizzata, per difetto, inerzia o impossibilità materiale, l'integrazione dei dati previsti.

La modifica nel contempo consente di risolvere un problema non secondario sorto in sede di interpretazione. In particolare numerosi intermediari hanno sollevato dubbi circa la sussistenza di un obbligo di legge di trasferire nell'archivio unico informatico aziendale, la cui attivazione era prevista per il 10 gennaio 1993, anche i dati relativi ai conti, depositi e rapporti continuativi in essere al 1° gennaio 1992.

Nella *ratio* della legge, tale migrazione dei dati appare irrinunciabile in quanto conferisce immediata significatività all'archivio informatico aziendale quale centro esclusivo per la raccolta di dati e informazioni, quale strumento funzionale alle consultazioni ed alle analisi ai fini del contrasto del fenomeno del riciclaggio. La formulazione proposta costituisce una soluzione ottimale per il perseguimento di tale obiettivo.

In sintesi la disposizione:

accorda il differimento del termine al 31 dicembre 1993;

prevede un meccanismo graduale di acquisizione dei dati e di inserimento degli

stessi nell'archivio unico informatico aziendale, assicurandone anche la necessaria storicità;

riduce in modo significativo le difficoltà connesse al reperimento dei dati dalla clientela ed elimina le incertezze riguardanti l'obbligo dell'inserimento in archivio delle informazioni (settorizzazione dell'attività economica) finalizzate alle analisi statistiche dei dati aggregati.

L'articolo 22 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, nell'istituire gli albi dei beneficiari delle provvidenze di natura economica, prevede che copia di detti albi sia inviata alla Presidenza del Consiglio dei ministri entro il 30 aprile di ogni anno (comma 1).

Lo stesso articolo stabilisce che gli albi *possono essere consultati da ogni cittadino* e che le amministrazioni pubbliche preposte alla tenuta degli stessi e la Presidenza del Consiglio ne assicurano la massima facilità di accesso e pubblicità (comma 3).

L'applicazione della legge ha evidenziato che la consultazione degli albi è agevole presso gli enti erogatori dislocati su tutto il territorio nazionale, tanto è vero che dalla entrata in vigore della legge nessuna richiesta di consultazione è pervenuta alla Presidenza del Consiglio.

Per tale motivo, sembra opportuno abolire l'obbligo per gli enti erogati di trasmettere copia degli albi alla Presidenza del Consiglio al fine di ridurre l'impegno di risorse umane ed economiche gravante sulle amministrazioni interessate e di semplificare le procedure amministrative; pare superfluo di conseguenza il riferimento alla Presidenza del Consiglio contenuto nel comma 3.

All'articolo 12 viene rettificato il riferimento al testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, degli interventi nelle zone terremotate meridionali, per quanto concerne l'attuazione degli strumenti urbanistici, anche in assenza dei programmi pluriennali (articolo 49, comma 12), anziché all'attuazione dei piani e dei progetti regionali di sviluppo (articolo 44).

La norma di cui all'articolo 13 è diretta a consentire il completamento di taluni progetti FIO, a suo tempo finanziati mediante il ricorso alle disponibilità di leggi settoriali di spesa, prevedendo la possibilità di ridefinire i termini di realizzazione delle opere.

L'articolo 14 contiene la sanatoria dei provvedimenti adottati e la salvezza dei relativi effetti e dei rapporti giuridici sorti nella materia oggetto del disegno di legge per effetto di tutti i precedenti decreti-legge sul differimento dei termini non convertiti in legge intervenuti dal gennaio 1992 (decreto-legge 2 gennaio 1992, n. 1) fino all'ultimo tuttora in corso (decreto-legge 28 ottobre 1994, n. 601).

Con tale disposizione si evita che gli effetti dei cennati decreti-legge, per la maggior parte già esauriti ed entrati a far parte della sfera di autonomia dei soggetti destinatari delle norme, possano risolversi in un danno irreversibile per gli stessi.

Inoltre si evita l'insorgere di eventuali responsabilità degli organi della pubblica amministrazione che a suo tempo hanno posto in essere i provvedimenti di attuazione e di esecuzione delle relative norme contenute nei decreti-legge non convertiti in legge, norme queste che hanno mantenuto la loro validità per tutto il periodo complessivo di vigenza degli stessi decreti-legge.

RELAZIONE TECNICA

*(Articolo 11-*ter*, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362).*

Articolo 6.

Il numero di pubblicazioni periodiche di editoria speciale per non vedenti è, per il 1994, previsto in un totale di 39 circa con una tiratura annua di circa 935.000 copie per un numero totale di uscite di circa 709.

Nelle varie tipologie i periodici sono così distinti:

in caratteri normali: 12 (uscite 244);

in caratteri *braille:* 9 (uscite 135);

su supporto magnetico: 18 (uscite 330).

Le tirature previste (sulla base dei dati 1993) sono le seguenti:

in caratteri normali: 745.000;

in caratteri *braille:* 70.000;

su supporto magnetico: 120.000.

Il costo della edizione va computato nella seguente media:

in caratteri normali: L. 2.500 a copia;

in caratteri *braille:* L. 3.800 a copia;

su supporto magnetico: L. 15.000 a copia (5 cassette audio in media o un *floppy).*

Sulla base del costo medio si ha una spesa annua pari a complessive L. 3.928.500.000, così ripartite:

in caratteri normali: L. 1.862.500.000;

in caratteri *braille:* L. 266.000.000;

su supporto magnetico: L. 1.800.000.000.

Il contributo previsto copre perciò appena più del 25 per cento della spesa totale.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

(Conservazione di alcune somme nel bilancio dello Stato).

1. Le disponibilità dei sottoindicati capitoli del bilancio dello Stato per l'anno 1993, non impegnate entro tale anno, possono esserlo nell'anno successivo:

a) Presidenza del Consiglio dei ministri: capitoli 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2020, 2021, 2022, 2032, 2033, 2035, 2036, 2038, 2039, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2086 e 2087 in conto competenza e capitoli 1204, 2965, 7701 e 7732 in conto residui;

b) Ministero delle finanze: capitoli 7851, 7853, 8205 e 8206 in conto residui;

c) Ministero di grazia e giustizia: capitoli 7004 e 7013 in conto residui.

2. Le somme autorizzate ai sensi della legge 4 dicembre 1993, n. 508, non impegnate nell'anno 1993 possono esserlo nell'anno 1994.

3. Le somme non utilizzate entro i termini di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, sul capitolo 3816 dello stato di previsione del Ministero delle finanze, possono essere impegnate fino al 31 dicembre 1994.

4. La spesa autorizzata dall'articolo 9 del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 517, e quelle autorizzate dagli articoli 3, 4, 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e dell'articolo 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, iscritte sui capitoli 1372, 1376, 1378 e 1379 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, non impegnate nell'esercizio di competenza, sono mantenute in bilancio

per essere utilizzate nell'esercizio successivo.

5. Le somme non utilizzate nell'esercizio 1993 sul capitolo 4543 dello stato di previsione del Ministero del tesoro vengono mantenute nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.

6. Per i residui del capitolo 2219 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno 1993 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi non operano, fino al 31 dicembre 1995, le disposizioni di cui all'articolo 36, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 2.

(Conservazione di somme nel bilancio dello Stato riguardanti spese per informatica).

1. Le disponibilità dei sottoindicati capitoli del bilancio dello Stato non impegnate entro il 31 dicembre 1993, possono esserlo nell'anno successivo:

a) Presidenza del Consiglio dei ministri: capitoli 1141, 1166, 2556 e 6274;

b) Ministero del tesoro: capitoli 5045, 5046, 5268 e 5871;

c) Ministero delle finanze: capitoli 1134, 1139, 3128, 3453, 3846 e 5388;

d) Ministero di grazia e giustizia: capitoli 1598, 2089 e 2094.

ART. 3.

(Conservazione di somme in bilancio per i progetti finalizzati al perseguimento della lotta alla droga).

1. Le somme iscritte in bilancio in conto competenza ed in conto residui ai sensi dell'articolo 135, comma 4, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repub-

blica 9 ottobre 1990, n. 309, non impegnate entro l'anno 1993 possono esserlo nell'anno successivo.

ART. 4.

(Programma di metanizzazione del Mezzogiorno).

1. Per consentire la prosecuzione del programma operativo « metanizzazione » delle regioni dell'obiettivo 1, approvato con decisione della commissione CEE n. C(89)2259/3 del 21 dicembre 1989, nell'ambito del regolamento CEE n. 2052/88, le somme esistenti presso la Cassa depositi e prestiti per l'attuazione del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno, ai sensi dell'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modifiche ed integrazioni, sono destinate al finanziamento della quota di competenza nazionale del predetto programma operativo. A tal fine la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a versare al conto corrente di tesoreria del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, l'ammontare determinato dal CIPE per la successiva reiscrizione al capitolo 7802 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

2. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica stabilisce, con proprio decreto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il termine per l'attuazione dell'accordo di programma relativo alla Val Basento.

ART. 5.

(Interventi a favore della comunità scientifica e delle associazioni di volontariato).

1. Il termine di cui all'articolo 1 della legge 20 maggio 1991, n. 158, concernente la proroga al 31 dicembre 1991 degli interventi in favore delle associazioni di volontariato di protezione civile, di cui all'articolo 11 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, è differito fino

alla emanazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 17 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1994. Il Presidente del Consiglio dei ministri è autorizzato a stipulare con istituti, gruppi ed enti di ricerca apposite convenzioni per il perseguimento di specifiche finalità di protezione civile.

3. Gli oneri relativi agli interventi di cui ai commi 1 e 2 sono posti a carico dei pertinenti capitoli di bilancio della rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

ART. 6.

(Editoria speciale periodica per i non vedenti).

1. A decorrere dall'anno 1994 all'editoria speciale periodica per non vedenti, prodotta con caratteri tipografici normali, *su nastro magnetico e in braille, è riservato* un contributo annuo di 1.000 milioni.

2. Il contributo di cui al comma 1 è ripartito con i criteri e le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 1990, n. 78.

3. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

ART. 7.

(Gestioni fuori bilancio).

1. Il termine di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, già differito al 30 giugno 1993 dall'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, resta differito fino alla data di entrata in vigore della legge 23 dicembre 1993, n. 559, recante disciplina

della soppressione delle gestioni fuori bilancio nell'ambito delle amministrazioni dello Stato.

2. Sono altresì differite non oltre il termine di cui al comma 1 le gestioni fuori bilancio inerenti alle attività di protezione sociale svolgentisi presso i Ministeri delle finanze, dell'interno e della difesa, di cui agli articoli 4, 9 e 13 della legge 27 dicembre 1989, n. 409.

3. Fino all'emanazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 19 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del Servizio nazionale della protezione civile, e comunque non oltre il 31 marzo 1994 è autorizzata la gestione fuori bilancio del Fondo della protezione civile di cui al decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno efficacia dal 1° luglio 1993.

ART. 8.

(Modifiche alla legge 13 luglio 1966, n. 559, recante nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato).

1. I limiti di somma fissati dagli articoli 13, 14 e 15 della legge 13 luglio 1966, n. 559, sono quadruplicati.

2. A decorrere dal 1° gennaio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, i limiti stabiliti dal comma 1 potranno essere aggiornati con cadenza triennale con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, sulla base delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, intervenute nel triennio, e rilevate dall'Istituto nazionale di statistica.

3. Con proprio decreto, il Ministro del tesoro è autorizzato a rideterminare le attribuzioni e la composizione degli organi di cui agli articoli 10, come integrato e modificato dall'articolo 5 della legge 20 aprile 1978, n. 154, e 11 della legge 13 luglio 1966, n. 559.

ART. 9.

(Ente « Colombo '92 »).

1. La gestione commissariale liquidatoria dell'ente « Colombo '92 » di cui all'articolo 2 della legge 23 agosto 1988, n. 373, è prorogata al 31 dicembre 1994. Le relative esigenze finanziarie per la liquidazione e per la gestione della conservazione dei beni immobili fanno carico, nel complessivo limite di lire 150 miliardi, alla gestione liquidatoria del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, e successive modificazioni ed integrazioni, che provvede ai relativi pagamenti su conforme richiesta del commissario liquidatore.

ART. 10.

(Termine per l'integrazione e l'inserimento nell'archivio unico informatico aziendale dei dati identificativi relativi a conti, depositi e rapporti continuativi in essere presso gli intermediari finanziari).

1. Nel penultimo periodo del comma 4 dell'articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come da ultimo sostituito dall'articolo 2 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, le parole: « Per i conti, depositi e rapporti continuativi in essere alla data predetta, tali dati saranno compiutamente integrati entro il 31 dicembre 1992 » sono sostituite dalle seguenti: « Per i conti, depositi e rapporti continuativi, in essere alla predetta data, ovvero accesi nel corso del 1992, con esclusione di quelli in via di estinzione aventi saldo residuo a titolo di capitale e interessi inferiore a lire 20 milioni, tali dati saranno compiutamente integrati ed inseriti nell'archivio unico informatico di pertinenza dell'intermediario all'atto della prima movimentazione del conto, deposito o rapporto continuativo e comunque entro il 31 dicembre

1993. Entro tale data, devono altresì essere inseriti nell'archivio i predetti conti, depositi e rapporti continuativi già integrati alla data del 1° gennaio 1993. Gli intermediari abilitati, inoltre, devono acquisire e inserire nell'archivio unico informatico anche i dati previsti dall'articolo 6, comma 1, lettera *a)*, del decreto del Ministro del tesoro in data 7 luglio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 10 luglio 1992, e successive eventuali modificazioni del decreto medesimo ».

ART. 11.

(Albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica).

1. L'articolo 22 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, è sostituito dal seguente:

« ART. 22. – *(Albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica).* — 1. Oltre a quanto stabilito dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, le amministrazioni dello Stato, le regioni, comprese le regioni a statuto speciale, e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e gli altri enti pubblici devono tenere l'albo dei soggetti, ivi comprese le persone fisiche, cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica a carico dei rispettivi bilanci. Gli albi sono aggiornati entro il 30 aprile di ogni anno.

2. Per ciascun soggetto che figura nell'albo viene indicata anche la disposizione di legge sulla base della quale hanno luogo le erogazioni di cui al comma 1.

3. Gli albi istituiti ai sensi del comma 1 possono essere consultati da ogni cittadino. Le amministrazioni pubbliche preposte alla tenuta degli albi ne assicurano la massima facilità di accesso e pubblicità ».

ART. 12.

(Programmi pluriennali).

1. All'articolo 4, comma 2, della legge 23 gennaio 1992, n. 32, le parole: « articolo 44 » sono sostituite dalle seguenti: « articolo 49, comma 12 ».

ART. 13.

(Progetti FIO).

1. I progetti approvati dal CIPE con delibere del 20 dicembre 1990 e del 31 gennaio 1992 sono proseguiti sulla base dei finanziamenti derivanti per effetto delle delibere stesse e nei termini temporali che saranno allo scopo stabiliti con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica.

ART. 14.

(Sanatoria).

1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti in materia di differimento di termini sulla base dei decreti-legge 2 gennaio 1992, n. 1, 1° marzo 1992, n. 195, 30 aprile 1992, n. 274, 1° luglio 1992, n. 325, 30 dicembre 1992, n. 512, 2 marzo 1993, n. 48, 28 aprile 1993, n. 130, 30 giugno 1993, n. 212, 30 agosto 1993, n. 330, 29 ottobre 1993, n. 429, 28 dicembre 1993, n. 542, 26 febbraio 1994, n. 134, 29 aprile 1994, n. 257, 27 giugno 1994, n. 414, 27 agosto 1994, n. 514 e 28 ottobre 1994, n. 601, nonché quelli posti in essere sino alla data di entrata in vigore della presente legge, relativamente alle materie disciplinate dalla legge stessa.

ART. 15.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.